



# STUDIO ZAMBELLO

## CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

**Giuseppe Zambello**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Monica Ortalli**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Paolo Cuccu**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Matteo Poli**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Alessandro Zambello**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Michela Aliani**  
Dottore Commercialista

**Sara Martinelli**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Circolare n. 7/2024

### **Oggetto: concordato preventivo biennale per soggetti ISA e forfettari.**

Gentilissimi clienti,

Il D.Lgs 13/2024, pubblicato in G.U. il 21/02/2024, fissa le nuove regole dell'accertamento tributario e la disciplina del **concordato preventivo biennale** per i soggetti ISA e per i contribuenti forfettari, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e residenti nel territorio dello stato.

Nella seguente circolare saranno analizzati nel dettaglio i seguenti aspetti:

1. Requisiti di accesso per i soggetti Isa
2. Effetti accettazione proposta
3. Reddito di impresa e lavoro autonomo oggetto del concordato
4. Valore della produzione oggetto di concordato
5. Basi imponibili concordate v/s basi imponibili effettive
6. Determinazione degli acconti
7. Cessazione del concordato
8. Decadenza del concordato
9. Concordato preventivo per contribuenti forfettari
10. Tempistiche per l'adesione

#### **1. Requisiti di accesso per i soggetti ISA**

Possono accedere all'istituto del concordato preventivo i contribuenti che applicano gli ISA e che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta dall'Amministrazione finanziaria, presentano l'assenza o l'estinzione di:

- debiti tributari amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione;

di importo pari o superiore ad euro 5.000, compresi di interessi o sanzioni.



Sono inoltre **esclusi** i contribuenti che:

- non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad **almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- siano stati condannati per un reato in materia di imposte sui redditi o IVA o per altri reati in materia finanziaria specificamente previsti.

## **2. Effetti accettazione proposta**

L'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato **impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati** nelle **dichiarazioni dei redditi e dell'Irap** relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. Inoltre, l'accettazione della proposta da parte degli enti indicati nella normativa obbliga al rispetto della medesima anche i relativi soci o gli associati.

L'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme **non versate** relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato, ferma restando l'applicazione del trattamento sanzionatorio, che prevede una penalità pari al 30% e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, **i contribuenti sono tenuti** a effettuare:

- gli ordinari **obblighi contabili e dichiarativi**;
- la **comunicazione dei dati** mediante la presentazione dei modelli ISA.

Al termine del biennio oggetto di concordato, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire negli stessi termini.

## **3. Reddito impresa e lavoro autonomo oggetto di concordato**

Come disciplinato dall'Art. 54 del Tuir, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Il reddito della proposta di concordato determinato sulla base del citato art. 54 del Tuir **non deve considerare** i valori relativi a:

- **plusvalenze e minusvalenze**;
- **redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni**.

Di fatto, quindi, la definizione del reddito di lavoro autonomo considera solo le componenti **c.d. "ordinarie"** ed esclude eventuali **plusvalenze e minusvalenze**.



Sussistono invece dubbi sul fatto che possano rientrare nel reddito oggetto di concordato i proventi percepiti a titolo **di indennità di clientela** ai sensi dell'art. 54 comma 1 – quater del Tuir.

Pertanto, al reddito concordato, andrà aggiunto il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui all'art. 5 del TUIR, tutte componenti che determineranno una variazione positiva o negativa del reddito concordato.

Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente per il concordato è individuato secondo le regole ordinarie del TUIR, ovvero **a seconda del tipo di contabilità adottata** (ordinaria o semplificata), **senza** però **considerare** i valori relativi a:

- plusvalenze e sopravvenienze attive nonché minusvalenze e sopravvenienze passive;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in: società di persone, associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR e società di capitali.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determinerà pertanto una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili.

#### **4. Valore della produzione netta oggetto di concordato**

Il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP proposto al contribuente ai fini del concordato è individuato con riferimento alla relativa normativa che, prevede modalità di calcolo della base imponibile differenziate a seconda dei soggetti interessati, come di seguito riportate:

- società di capitali ed enti commerciali: **metodo da bilancio;**
- società di persone: **metodo fiscale.**

Per la determinazione della base imponibile IRAP non occorre considerare:

- **le plusvalenze e sopravvenienze attive;**
- **le minusvalenze e sopravvenienze passive.**

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determinerà una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordata, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di euro 2.000.

#### **5. Basi imponibili concordate v/s basi imponibili effettive**

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori eventuali:

- **maggiori o minori redditi effettivi;**



- **maggiori o minori valori della produzione netta effettivi,**

rispetto a quelli oggetto della proposta di concordato.

Il contribuente può comunque versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato, in modo da salvaguardare la propria posizione pensionistica.

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie).

In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti il 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

#### **6. Determinazione degli acconti**

Con riferimento ai periodi d'imposta oggetto di concordato, l'acconto delle imposte sui redditi/Irap è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati e la determinazione degli acconti risulterà quindi influenzata dal "reddito concordato".

Per il **primo periodo d'imposta** di applicazione del concordato preventivo biennale qualora l'acconto sia versato in due rate, la seconda rata è calcolata come **differenza** tra **l'acconto complessivamente dovuto** in base al reddito e al valore della produzione netta concordata, **e quanto versato con la prima rata** che, per questioni di tempistiche, verrà calcolata secondo le regole ordinarie.

#### **7. Cessazione del concordato**

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- il contribuente **modifica l'attività** svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, la cessazione però non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA;
- il contribuente **cessa l'attività**.

#### **8. Decadenza del concordato**

Il concordato **cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d'imposta** nei seguenti casi:

- se a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta **l'esistenza di attività non dichiarate, oppure l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate**, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità specificatamente indicate dal Decreto;



- a causa **della modifica o integrazione del modello Redditi**, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- **esistenza di debiti tributari di importo superiore a euro 5.000**, ovvero la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- **omissione del versamento delle imposte** relative ai redditi/IRAP dovute a seguito di adesione al concordato preventivo biennale.

### **9. Concordato preventivo per contribuenti forfettari**

Oltre che i soggetti ISA possono accedere al concordato preventivo biennale anche **i contribuenti che aderiscono al regime forfettario**.

**Non possono** però accedere al concordato preventivo biennale i soggetti forfettari che:

- hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta di concordato;
- hanno **debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000** (compresi interessi e sanzioni);
- presentano una delle **cause di esclusione** previste per i soggetti ISA ossia:
  - **mancata presentazione del modello Redditi** in relazione ad almeno uno **dei 3 periodi d'imposta** precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento (ad esempio 2021, 2022, 2023 per il 2024);
  - **condanna per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, commessi negli **ultimi 3 periodi d'imposta** antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021, 2022, 2023).

I contribuenti in regime forfettario che accettano la proposta di concordato elaborata dall'Agenzia delle Entrate devono dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Nei periodi del concordato, tali contribuenti sono tenuti **agli ordinari obblighi ai fini IVA e delle imposte sui redditi previsti dal regime forfettario** (ad esempio emissione delle fatture per le operazioni effettuate).

Anche per i soggetti forfettari è prevista la dichiarazione di un reddito minimo di euro 2.000.

**Non rilevano** parimenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, gli eventuali:

- maggiori redditi effettivi;



- minori redditi effettivi, rispetto a quelli oggetto di concordato.

Tuttavia, come già visto in precedenza, il contribuente può comunque versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Anche per i forfettari valgono le stesse regole in termini di condizioni che determineranno la cessazione, la decadenza ed i meccanismi di calcolo degli acconti già descritti per i soggetti ordinari.

### **10. Tempistiche per l'adesione**

Le tempistiche di adesione si articolano in diverse fasi che saranno elencate di seguito:

- **Fase 1 - procedure informatiche di ausilio:** entro l'**01/04/2024**, l'agenzia mette a disposizione dei contribuenti/intermediari, appositi **programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato**. Per il 2024, i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15/06/2024.
- **Fase 2 – invio dati per la definizione della proposta:** utilizzando i predetti programmi informatici il contribuente **invia i dati all'Agenzia** per la definizione della proposta di concordato.
- **Fase 3 – formulazione della proposta:** la proposta di concordato è elaborata e comunicata dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici. La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una metodologia (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
- **Fase 4 – adesione/diniego alla proposta:** il contribuente può aderire alla proposta di concordato **entro il 30/06/2024** (termine per il versamento delle imposte sui redditi/IRAP).  
**Per il primo anno** di applicazione **il termine di adesione è differito al 15/10/2024** (termine di presentazione del mod. Redditi 2024).

*Restando come sempre a disposizione per ogni necessità di confronto e chiarimento, lo Studio Zambello Vi porge i migliori saluti.*